TERAMO

ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELL'ABRUZZO
E DEL MOLISE
"G. CAPORALE"

Regolamento per l'assegnazione e la disciplina delle Borse di Studio conferite dall'Istituto

Teramo 17.10.2023

IZS TERAMO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"

Regolamento per l'assegnazione e la disciplina delle Borse di Studio conferite dall'Istituto

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE 3

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 3

CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA 3

ARTICOLO 3 - BANDO DI SELEZIONE 3

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 4

ARTICOLO 5 - ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 5

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E STIPULA DEL CONTRATTO 5

CAPO III – ATTIVAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 6

ARTICOLO 7 – ATTIVAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO ...6

ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ 6

ARTICOLO 9 – ASSENZE 7

ARTICOLO 10 – CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO 8

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DEL BORSISTA 8

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzione

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito "Istituto") istituisce borse di studio destinate a giovani laureati finalizzate a garantire attività di studio, ricerca, approfondimento e specializzazione.

Articolo 2 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione della borsa di studio avviene con procedura selettiva ad evidenza pubblica indetta, su proposta del dirigente responsabile del progetto/programma sul quale il borsista opererà o del dirigente responsabile della struttura interessata, attraverso apposito bando.

I requisiti generali di ammissione alla selezione sono i seguenti:

- possesso del titolo di studio specifico in relazione alla tipologia di borsa da assegnare – che non potrà essere di livello inferiore alla laurea triennale – nel rispetto delle equipollenze previste dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici concorsi.

N.B. - Per la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia; il candidato possessore di titolo di studio estero (comunitario o extracomunitario) potrà partecipare alla procedura selettiva attivando contestualmente – presso il competente Dipartimento della Funzione Pubblica - l'iter finalizzato al riconoscimento dell'equivalenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. Il candidato potrà attivare, in alternativa, la procedura finalizzata alla valutazione del titolo estero di formazione superiore a fini del riconoscimento per ottenere specifici benefici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 DPR 189/2009. Dovrà a tal fine presentare, contestualmente alla domanda di ammissione, richiesta a questa Amministrazione, che provvederà ad inoltrare apposita istanza ai competenti uffici del MUR.

- possesso di ulteriori requisiti eventualmente previsti dal bando in relazione alla specificità del profilo.

CAPO II – PROCEDURA SELETTIVA

Articolo 3 – Bando di selezione

Il bando di selezione, redatto secondo lo standard in uso in Istituto, deve rimanere pubblicato per almeno 15 giorni sul sito internet istituzionale e deve indicare i seguenti elementi:

- ambito di interesse della borsa di studio;

- i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
- le modalità selettive previste;
- la griglia di dettaglio di valutazione dei titoli e gli argomenti sui quali verterà il colloquio;
- il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
- il costo aziendale lordo omnicomprensivo mensile della borsa;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile al buon esito dell'avviso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande; non sono ammesse integrazioni alle domande successivamente alla scadenza del termine indicato per la relativa presentazione.

In presenza di particolare e motivata urgenza il termine di pubblicazione del bando può essere ridotto a 10 giorni.

La domanda viene presentata in modalità online, utilizzando l'apposito modulo presente all'interno del sito istituzionale, nella sezione dedicata alla procedura selettiva di interesse.

Articolo 4 – Commissione esaminatrice

La procedura selettiva è espletata da una commissione esaminatrice appositamente nominata e composta esclusivamente da esperti di provata competenza nell'ambito di interesse della borsa di studio, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Non possono far parte della commissione, né rivestire il ruolo di segretario verbalizzante coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. All'atto della prima seduta i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, rendono la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.

La commissione è formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti delle materie attinenti all'ambito di interesse della borsa di studio. Almeno uno dei suddetti tre componenti deve essere esterno all'Istituto.

Al componente esterno, compatibilmente con la relativa posizione personale, viene erogato un compenso calcolato sulla base dei parametri indicati dal DPCM del 23 marzo 1995. Al solo componente esterno residente o domiciliato al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, viene corrisposto inoltre il rimborso delle spese vive sostenute quantificato secondo quanto previsto per il trattamento di missione spettante al

personale dipendente dell'Ente - e come da relativo regolamento interno - sempre previa presentazione della documentazione contabile giustificativa.

Articolo 5 – Espletamento della procedura

Una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande, le stesse vengono sottoposte alla commissione esaminatrice che provvede preliminarmente all'esame dei titoli ed all'esclusione dei candidati che non posseggano i requisiti di ammissione richiesti.

La valutazione dei titoli, per la quale possono essere assegnati fino a un massimo di 15 punti, viene effettuata sulla base degli elementi generali di seguito indicati e che vengono dettagliati all'interno del bando in relazione allo specifico profilo:

OGGETTO	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
A) Titoli di studio	Livello di qualificazione e specificità rispetto al profilo di interesse	5
B) Capacità	Livello di qualificazione e specificità rispetto al profilo di interesse	5
C) Esperienze formative e professionali attinenti al profilo richiesto	Livello di qualificazione e specificità rispetto al profilo di interesse	5

La valutazione dei titoli è integrata da un colloquio vertente sulle materie oggetto della borsa di studio e che vengono dettagliate nel bando di indizione. Anche per il colloquio la commissione dispone di 15 punti.

La graduatoria per titoli viene pubblicata all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale. La data del colloquio/prova nonché la comunicazione dell'esclusione dei candidati vengono pubblicizzate tramite l'apposita sezione del sito istituzionale e comunicate ai candidati interessati tramite nota email. La convocazione al colloquio/prova deve essere trasmessa con almeno 7 giorni di preavviso. In occasione del colloquio, la commissione esaminatrice predispone preventivamente un lotto di domande da sottoporre ai candidati che vengono depositate in apposita urna per poi essere estratte dai candidati stessi al momento della prova orale.

Articolo 6 – Formazione della graduatoria e stipula del contratto

La graduatoria finale della procedura selettiva viene pubblicata all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale. La stessa rimane in vigore per 24 mesi. Non

è possibile indire nuove procedure in presenza di graduatorie valide relative al medesimo ambito oggetto della borsa.

Le borse di studio istituite durante il suddetto periodo di vigenza vengono proposte ai candidati secondo l'ordine di graduatoria.

Il candidato che rinuncia alla borsa di studio decade dalla graduatoria.

La durata della borsa di studio è determinata in relazione al programma/progetto sul quale la medesima insiste. L'eventuale estensione dopo la scadenza è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare le attività previste dal programma di formazione. Durante il periodo interessato dalla proroga il titolare della borsa di studio (di seguito "borsista") continua a percepire il medesimo compenso.

CAPO III – ATTIVAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

Articolo 7 – Attivazione della Borsa di Studio

L'assegnazione della borsa di studio non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Istituto. La stessa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga tipologia, stipendi, retribuzioni o compensi di altra natura derivanti da rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato, anche a tempo parziale nonché da attività libero professionale. La relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con assegni e di corsi di specializzazione universitari.

La borsa di studio è compatibile con lo svolgimento di prestazioni occasionali che non influiscano sul rendimento dell'assegnatario.

La borsa di studio non può essere assegnata a soggetti portatori di situazioni di conflitto di interesse con l'Istituto. Non possono essere infine conferite borse di studio a soggetti che siano collocati in quiescenza.

È fatto obbligo al borsista di comunicare preventivamente all'Istituto l'eventuale intervento di una delle situazioni precedentemente indicate. L'Istituto si riserva di procedere a verifiche in merito all'osservanza di quanto sopra riportato. Eventuali violazioni nonché dichiarazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti da parte dell'Ente costituiscono giusta causa di decadenza oltre a determinare le conseguenze di legge, anche di natura penale, qualora ne ricorrano i presupposti.

La borsa di studio non costituisce rapporto di lavoro e non determina la maturazione di alcun diritto di natura previdenziale.

Articolo 8 – Espletamento delle attività

L'attività del borsista è indipendente da quella ordinaria della struttura di riferimento: il borsista opera seguendo le direttive e indicazioni del responsabile del progetto/programma ovvero del responsabile della struttura di riferimento. Il

responsabile competente avrà cura di fornire gli indirizzi, coordinare l'attività del borsista definire l'articolazione oraria settimanale.

Il suddetto responsabile è tenuto inoltre a vigilare sul rispetto da parte del borsista di un impegno atto ad assicurare il risultato delle attività previste nel progetto/programma di riferimento, segnalando eventuali anomalie.
Il borsista può essere chiamato a svolgere attività in località diversa da quella di assegnazione: ove ne ricorrano le condizioni ha diritto a percepire il trattamento di missione sulla base di quanto prescritto dal regolamento interno in materia.

Articolo 9 – Assenze

Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate dal borsista, non devono essere tali da compromettere il buon esito del progetto formativo e la proficua utilizzazione della borsa di studio.

In tal caso il responsabile può proporre, con apposita relazione motivata, l'interruzione della borsa di studio.
In caso di assenza da parte del borsista di durata superiore a 15 giorni il responsabile può proporre, con relazione motivata, la sospensione della borsa fino alla ripresa dell'attività.
Le assenze ingiustificate costituiscono motivo di revoca della borsa di studio.
In caso di gravidanza è vietato lo svolgimento della borsa di studio:

a. durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto;
b. durante i tre mesi successivi il parto;
c. durante il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, in questo ultimo caso i giorni non goduti sono sommati al periodo successivo al parto.

Durante tale periodo, previa presentazione del certificato medico, la borsa di studio è sospesa. Su richiesta del responsabile competente, i periodi interessati possono essere recuperati successivamente, compatibilmente con la durata del progetto e la disponibilità del finanziamento.
Su richiesta della borsista e d'intesa con il dirigente responsabile, è possibile lo svolgimento della borsa di studio durante l'ottavo mese di gravidanza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente dell'Istituto attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tale caso la borsa è sospesa a decorrere da un mese la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto, compresi i giorni non goduti qualora il parto sia avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta.
La sospensione della borsa di studio può essere disposta dal Direttore Generale, previa intesa con il responsabile competente, a seguito di apposita istanza da parte del borsista motivata da ragioni di natura personale. Su richiesta del responsabile competente, i periodi interessati possono essere recuperati successivamente, compatibilmente con la durata del progetto e la disponibilità del finanziamento.

Articolo 10 – Corresponsione dell'assegno

L'assegno di studio – di entità quantificata in relazione al costo lordo previsto dal bando di indizione – viene erogato al borsista con periodicità mensile posticipata, previa comunicazione o relazione autorizzativa al pagamento da parte del relativo responsabile, attestante lo svolgimento delle attività.

Lo stesso è comprensivo di tutto quanto spettante senza altro a pretendere né nel corso del rapporto, né in seguito alla eventuale relativa estensione, per nessuna ragione.
L'assegno non rappresenta in alcun modo retribuzione stipendiale o similare, soggetta a contribuzione di vario genere, neanche di tipo minore.
Ogni variazione nello svolgimento dell'attività che possa modificare tale importo mensile spettante al borsista (es. sospensione) deve essere tempestivamente comunicata alla struttura amministrativa competente. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario compensi ulteriori rispetto all'importo della borsa.
Allo stesso sono garantite a carico dell'Istituto la copertura assicurativa INAIL nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi. Per quanto non espressamente contemplato nell'ambito della copertura assicurativa, l'Istituto è sollevato da ogni ulteriore responsabilità conseguente o connessa all'attività legata alla borsa di studio.

Articolo 11 – Obblighi del borsista

Il borsista deve espletare le attività oggetto della borsa con la massima diligenza e applicazione orientando le stesse al buon esito del progetto/programma di riferimento. Lo stesso, pur non essendo titolare di rapporto di impiego, deve attenersi al quadro normativo e regolamentare di riferimento dell'Ente ed è in particolare tenuto a rispettare le norme finalizzate alla prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il borsista è obbligato inoltre a rispettare le norme comportamentali valide per il personale dell'Ente e a non divulgare notizie o informazioni apprese in ragione della propria attività. È soggetto a sorveglianza sanitaria ed è pertanto sottoposto a visita medica preventiva e periodica. Il borsista non può rappresentare l'Ente nei confronti di terzi.